

**PROTOCOLLO D'INTESA FRA UNITA' DI CRISI- REGIONE
PIEMONTE, PREFETTURA DI TORINO (ANCHE PER LE
ALTRE PREFETTURE DEL PIEMONTE), CITTA'
METROPOLITANA E PROVINCE DEL PIEMONTE: ULTERIORI
MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 E INDICAZIONI
OPERATIVE SULL'ASSISTENZA TERRITORIALE E NELLE
STRUTTURE ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE, IVI
COMPRESSE LE RSA.**

—
Premesso che:

—
L'attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19 ha determinato la necessità dell'adozione di misure di carattere urgente e straordinario di separazione sociale e isolamento domiciliare, con la finalità di porre in essere un'efficace azione di previsione e prevenzione del contagio e di rafforzare la sorveglianza sanitaria dei soggetti ritenuti a rischio.

Nell'ambito dello scenario generale di emergenza è emersa la particolare situazione di vulnerabilità degli ospiti ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, che rappresentano la popolazione maggiormente esposta al rischio di complicanze conseguenti all'infezione da COVID 19 a causa dell'età avanzata degli stessi e della particolare incidenza di fattori di comorbilità.

Il presente Protocollo, pertanto, contiene linee guida per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti delle Residenze Sanitarie

Assistenziali, adottate a seguito di un capillare monitoraggio a livello regionale delle singole strutture e dei relativi contesti di assistenza e di criticità.

La prosecuzione delle attività delle medesime dovrà, infatti, avvenire in presenza di condizioni che assicurino alle persone che vi sono ospitate e al personale ivi impegnato adeguati livelli di protezione.

È obiettivo prioritario assicurare il reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario anche attraverso misure di carattere straordinario, finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dalla diffusività del contagio, affinché le strutture territoriali pubbliche e private che erogano prestazioni sociosanitarie e socio assistenziali in regime residenziale e semi-residenziale proseguano la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, garantendo ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 4 marzo 2020.

Sentiti i Prefetti del Piemonte;

Informate le Organizzazioni Sindacali, gli Ordini e le Associazioni interessate;

I rappresentanti delle sopraindicate istituzioni condividono il presente
“Protocollo per ulteriori misure di contenimento covid 19 e indicazioni operative sull'assistenza territoriali e nelle strutture assistenziali e socio sanitarie, ivi comprese le RSA” impegnandosi ognuno per la parte di propria competenza a darne piena attuazione.

Le parti, pertanto, concordano

Art. 1

La Regione Piemonte predispone un sistema di mappatura messo in atto dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte relativo al monitoraggio continuo delle singole RSA operanti sul territorio regionale.

Art. 2

La Regione Piemonte mette a disposizione una piattaforma digitale che consenta ai sindaci, in qualità di autorità sanitaria locale ai sensi di legge, di consultare lo stato di salute dei cittadini del loro comune e prescrivere le misure che competono al livello locale, tra quelle previste dalla Direttiva del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile del 3 marzo 2020 e s.m.i. Nella piattaforma sarà possibile verificare di tutti i residenti:

- a) i cittadini risultati positivi al COVID-19;
- b) i cittadini posti in quarantena;
- c) i cittadini che, contratto il COVID-19, siano divenuti negativi.

Art. 3

La Regione Piemonte valuterà la possibile attuazione su tutto il personale e gli ospiti presenti all'interno delle RSA di un programma graduale di monitoraggio sierologico secondo i risultati della sperimentazione già in corso;

Art. 4

La Regione Piemonte in applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19" favorisce il reperimento e la temporanea sostituzione del personale sociosanitario necessario da parte delle RSA.

Art. 5

La Regione Piemonte implementa l'attuale struttura dell'Unità di Crisi con una rappresentanza delle RSA piemontesi al fine di favorire azioni comuni e condivise;

Art. 6

Gli enti titolari dei presidi, per il reperimento e la sostituzione del personale socio-sanitario necessario, possono attingere a graduatorie di selezioni concorsuali vigenti in essere presso le ASR secondo le indicazioni di cui alla nota dell'Unità di Crisi, prot. 16200 del 30 marzo 2020.

Art. 7

La Prefettura di Torino assicura il raccordo con le competenti Autorità regionali in materia sanitaria e di protezione civile ed effettua il coordinamento con le altre

Prefetture della regione anche al fine di monitorare le situazioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali in ordine all'emergenza epidemiologica in atto.

Nell'ambito delle predette attività di monitoraggio, le Prefetture del Piemonte, laddove le strutture residenziali e/o alberghiere già individuate per l'accoglienza di personale sanitario o assistenziale fossero insufficienti, concorrono, anche ricorrendo ai vigenti strumenti normativi, alla verifica di disponibilità di strutture ricettive situate in prossimità delle Residenze Sanitarie Assistenziali che possano accogliere il personale sanitario e assistenziale impiegato nelle medesime, al fine di agevolare la sistemazione dei medesimi e ridurre gli spostamenti motivati dalle esigenze lavorative, riducendo al contempo il rischio di diffusione del contagio.

Art. 8

Le strutture assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le RSA, devono garantire alle persone che vi sono ospitate e ai lavoratori che vi sono impiegati adeguati livelli di protezione, assicurando l'efficace isolamento all'interno della struttura sociosanitaria degli ospiti risultati positivi al contagio da Covid-19 e sottoposti a regime di quarantena, così come previsto dalle disposizioni per la prevenzione del Covid 19 formulate dall'Unità di Crisi regionale;

Art. 9

Il personale socio sanitario in quarantena potrà essere ricollocato all'interno di strutture di ricovero alternative (es. alberghi) situate nelle vicinanze.

Art. 10

Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali è consentito convertire una parte del monte-ore di assistenza tutelare in monte-ore assegnato al servizio infermieristico, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 20 marzo 2020, n.4-1141;

Art. 11

Come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 20 marzo 2020, n.4-1141 è possibile assolvere a parte del monte-ore O.S.S. con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un O.S.S., che:

- stiano frequentando un corso O.S.S.;

- abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
- abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
- a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;
- abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2);
- siano in possesso del titolo di infermiere volontario (D. Lgs. N. 66 del 2010, art. 1729 c.c. e ss.)

Art. 12

Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali è consentito assolvere il monte-ore richiesto, per una determinata professionalità, con operatori in possesso della qualifica abilitante a svolgerla, che siano disponibili a prestare attività lavorativa a titolo volontario o che siano collocati in quiescenza, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 20 marzo 2020, n.4-1141;

Art. 13

Nelle strutture, in cui sia stato accertato un caso di contagio da Covid-19 o vi siano casi sospetti, si dovranno adottare tutte le misure igienico-sanitarie necessarie ad evitare il rischio della diffusione del contagio agli altri ospiti presenti nella struttura e agli O.S.S., che ivi prestino la propria attività lavorativa, limitando gli spostamenti di questi ultimi ai soli casi necessitati;

Art. 14

Le Province piemontesi, al fine di coordinare e monitorare l'attuazione del presente Protocollo, istituiscono, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, Cabine di regia in cui siano rappresentati tutti gli attori delle RSA piemontesi: associazioni datoriali, Ordini professionali e Organizzazioni sindacali rappresentanti gli operatori, associazioni di pazienti e familiari maggiormente rappresentative, associazioni di rappresentanza degli Enti locali, nonché un rappresentante degli Enti gestori e dell'ASL di competenza.

Art. 15

Assumere quali indicazioni operative da promuovere sul territorio regionale, all'interno delle RSA, il documento **“Linee di indirizzo ministeriali, ISS, e indicazioni operative sull’assistenza territoriale”**, predisposto in data 30 marzo 2020, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte e dal Comitato scientifico della stessa che costituisce parte integrante del presente Protocollo (Allegato 1)

La Regione Piemonte si impegna a convocare in tempi ravvicinati la Commissione Sanitaria prevista dall’*Addendum* al Protocollo del 14 marzo, sottoscritto dal Ministro della Salute per il contrasto alla diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro.

Resta ferma la possibilità di adesione al presente Protocollo da parte delle Federazioni, Organizzazioni Sindacali e Ordini interessati